CAMERA DEI DEPUTATI N. 2642-A

RELAZIONE DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI - EMIGRAZIONE)

(RELATORE **DI PRIMIO**)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

nella seduta del 1° ottobre 1965 (*Stampato n.* ***1216***)

PRESENTATO DAL MINISTRO DEGLI AFFARI ESTERI
(FANFANI)

DI CONCERTO COL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
(REALE ORONZO)

E COL MINISTRO DELLE FINANZE
(TREMELLONI)

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica alla Presidenza della Camera il 5 ottobre 1965

—

Approvazione ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia, effettuato in Belgrado il 7 maggio 1962, per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria in materia civile e amministrativa, conclusa a a Roma il 3 dicembre 1960

Presentata alla Presidenza il 2 marzo 1966

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Gli scambi di Note ai quali si riferisce il disegno di legge tendono a por rimedio ad una omissione verificatasi al tempo della conclusione tra l'Italia e la Jugoslavia, il 3 dicembre 1960, di una Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria.

Nella elencazione, inclusa in detto Accordo, degli atti rilasciati dalle autorità dei due Stati contraenti, ammessi a valere nei territori

di entrambi gli Stati, erano comprese le decisioni, ordinanze, sentenze, decreti ed altri atti giudiziari. Mancavano invece gli atti stragiudiziali, benché le intese a suo tempo raggiunte fra le due parti prevedessero la loro inclusione nell'accordo. È per ovviare a tale omissione che è stato concluso l'Accordo aggiuntivo.

Sembra superfluo sottolineare che il vantaggio principale che la stipulazione comporta è quello di consentire ai cittadini di entrambi i paesi l'esperimento di ogni possibile mezzo di tutela, anche extra-giudiziale, dei propri diritti, evitando le procedure complesse e costose che, in assenza dell'Accordo, si renderebbero necessarie.

Per le ragioni che ho avuto l'onore di esporvi, a nome della III Commissione, mi onoro chiedere l'approvazione del disegno di legge.

DI PRIMIO, *Relatore*.

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

ART. 1.

È approvato lo Scambio di Note tra l'Italia e la Jugoslavia per l'integrazione dell'articolo 20, paragrafo 2, della Convenzione per la reciproca assistenza giudiziaria del 3 dicembre 1960, effettuato a Belgrado il 7 maggio 1962.

ART. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo Scambio di Note di cui al precedente articolo a decorrere dalla sua entrata in vigore.

TESTO

DELLA COMMISSIONE

ART. 1.

Identico.

ART. 2.

Identico.